



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma, 26 FEB. 2016

Agli Organismi collettivi di
difesa delle produzioni
agricole

LORO PEC

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. – Interventi assicurativi ex ante –
Risorse nazionali anno 2016, controllo polizze agevolate 2015 e chiarimenti sul piano
assicurativo 2016.

al presente documento inviato via Posta elettronica certificata non
seguirà l'originale ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs n. 82/2005

PG DISR
Prot. Uscita del 26/02/2016
Numero: **0005152**
Classifica:



Alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano
Assessorati Agricoltura

Loro PEC

e, p.c. All'Agenzia per le erogazioni Agricoltura
Organismo di Coordinamento
PEC aci@certificata.agea.gov.it

All'Associazione nazionale dei Consorzi di
Difesa-Asnacodi
PEC asnacodi@pec.asnacodi.it

Alle Compagnie di assicurazione operanti nel
settore agricolo agevolato
Loro PEC

1. Interventi assicurativi ex ante – Risorse nazionali anno 2016

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, alla tabella E, prevede uno stanziamento di € 100.000.000,00 per il 2016 destinati agli incentivi assicurativi; tali disponibilità devono essere utilizzate secondo le priorità stabilite ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.M. 20 aprile 2011 n. 8809, procedendo per anno di competenza.

Nel dettaglio, si dovrà provvedere:

- 1) Alla conclusione delle operazioni di erogazione degli aiuti sulla spesa assicurativa, sia a titolo di integrazione dei contributi comunitari (fino alla campagna 2013) che di intervento sulle polizze non finanziabili con risorse comunitarie (fino alla campagna 2014), oltre al rimborso agli organismi pagatori delle somme anticipate per incrementare le quote comunitarie degli aiuti, fino alla misura massima prevista dal rispettivo regime fino all'anno 2013;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

- 2) A rimborsare gli Organismi pagatori la spesa sostenuta per l'integrazione dell'aiuto per gli interventi di cui all'art. 68 anno 2014, per consentire l'erogazione dell'aiuto ai beneficiari fino alla misura massima del 65% prevista dalla normativa comunitaria.
- 3) Qualora dovessero residuare risorse, queste potranno essere destinate all'erogazione dei contributi sulla spesa assicurativa 2015 per le polizze non finanziabili con risorse comunitarie (strutture e smaltimento carcasse).

Al riguardo, per esigenze organizzative dello scrivente Ufficio, anche in ordine alla mole di attività necessaria per l'implementazione e la gestione delle misure assicurative del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020, si invitano gli organismi collettivi di difesa che non avessero ancora presentato le domande di cui al punto 1), qualora intendano accedere agli aiuti, a presentare le istanze tramite le Regioni e le Province autonome di appartenenza entro il 30 giugno del corrente anno.

Con successiva comunicazione verranno diramate le opportune disposizioni operative per l'erogazione degli aiuti di cui al punto 3.

Infine, per quanto concerne l'integrazione dell'aiuto per gli interventi di cui all'art. 68 anno 2014 con fondi nazionali dal 65% fino all'80%, di cui al punto 2), si dovrà attendere il ripristino delle disponibilità di bilancio, che avverrà presumibilmente con la legge di stabilità 2017.

2. Controllo polizze agevolate anno 2015

Il decreto ministeriale 30 agosto 2004, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2004, concernente la "modalità di nomina dei componenti dei collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", stabilisce tra l'altro, all'articolo 2, che il collegio sindacale degli organismi collettivi in parola verifica, anche a campione, le polizze agevolate e vigila sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 102/2004 e dai provvedimenti attuativi emessi dallo scrivente Ministero.

Con successivo decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 "Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020", è stato istituito, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (Sian), il sistema integrato di gestione dei rischi (Sgr) relativo al sostegno concesso a norma degli articoli da 36 a 39



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

del regolamento (UE) n. 1305/2013, dell'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013 e, ove applicabile, del decreto legislativo n. 102/04.

Sulla base delle nuove disposizioni i controlli sulle polizze agevolate vengono effettuati da Agea organismo pagatore o dagli organismi pagatori regionali, se delegati da questo, in via amministrativa sul 100% delle polizze e, a campione mediante controllo in loco; pertanto, a partire dalla campagna assicurativa agricola 2015, si ritiene di fatto superata la disposizione del decreto 30 agosto 2004 sopracitata, ferma restando la facoltà del collegio sindacale, nell'ambito delle verifiche sul complesso delle attività svolte dall'organismo collettivo di difesa, di poter effettuare comunque controlli sulle polizze assicurative agevolate.

Chiarimenti sul piano assicurativo agricolo 2016

3. Obbligo per il beneficiario di assicurare l'intera produzione ottenuta da terreni ubicati nello stesso comune

Sono pervenute richieste di chiarimenti sulle modalità applicative della disposizione riportata nel piano assicurativo 2016 all'art. 3, comma 11, dove è stabilito che "La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere: a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 2 coltivata all'interno di un territorio comunale".

Tale disposizione è stata inserita per declinare nel piano assicurativo uno degli obblighi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e precisamente: "*B.1) Quantità e valori assicurabili - B.1.1) Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione di un determinato prodotto ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda*".

Al riguardo si sottolinea che le modalità applicative utilizzate fino al 2015 per rispettare la regola di assicurare l'intera produzione aziendale per "specie vegetale" non è stata modificata dal piano assicurativo agricolo 2016; infatti, il riferimento all'allegato 2 riportato all'art. 3, comma 11, del piano 2016, è finalizzato esclusivamente a tenere separate le produzioni sotto protezione (reti antigrandine, teli, impianti antibrina ecc.) rispetto a quelle in pieno campo, in quanto ai fini assicurativi devono essere considerati prodotti diversi perché, pur appartenendo alla stessa "specie vegetale", sono soggetti a rischi diversi; per tutto il resto dei prodotti vegetali si deve far riferimento alle specie vegetali (riportate in allegato 1), senza distinguere ad esempio le varietà precoci dalle tardive o sulla base dell'utilizzazione del prodotto, es. mais da granella e mais da insilato. Tale principio, oltre a costituire un obbligo per l'accesso agli aiuti, deve essere considerato dal perito assicurativo in sede di stima dei danni per accertare il superamento della soglia di danno del 30% ai fini dell'accesso al risarcimento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

4. Costi di smaltimento delle carcasse animali.

A partire dal 2016 i costi di smaltimento delle carcasse animali sono distinti tra rimozione (prelevamento e trasporto) e distruzione; al riguardo, ai sensi del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i., è previsto un contributo fino al 50% del premio complessivo pagato dall'allevatore per polizze a copertura dei costi di entrambe le operazioni; tuttavia, l'attuale normativa sugli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, stabilisce all'articolo 27, comma 1 lett. c) che possono essere erogati *"aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti"*. Pertanto, considerato che il regime di aiuto nazionale prevede una aliquota massima di contributo del 50% sulla spesa premi, ai fini dei controlli dei prezzi utilizzati per la stipula delle polizze/certificati è sufficiente verificare la rispondenza degli importi complessivi dei costi di smaltimento (rimozione + distruzione) riportati nella polizza/certificato con quelli stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione dei prezzi massimi per la stipula delle polizze agevolate.

Tuttavia ai fini della puntuale controllabilità della misura, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 sopracitato, in ordine ai dati riportati sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive ed ai risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione direttamente alle aziende specializzate nel settore della rimozione, trasporto e distruzione delle carcasse animali, a fronte dell'attività svolta, è necessario che le voci di costo delle operazioni di rimozione e di distruzione siano riportate separatamente sia nelle polizze/certificati che nelle fatture rilasciate dalle ditte che provvedono alle suddette operazioni.

Ciò, peraltro, consentirà alle Regioni, previa notifica da parte delle stesse di apposito Regime di aiuto alla Commissione UE, di integrare il contributo fino alle aliquote massime previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 citato.

Tuttavia per il corrente anno, considerato che la campagna assicurativa si è già avviata e gli allevatori hanno già messo in copertura queste garanzie, ai fini del solo regime di aiuto nazionale di cui al d.lgs n. 102/04 e s.m.i., la disposizione di cui sopra è facoltativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi